

## **POLIZZA RIMBORSO SPESE FISSE DELLO STUDIO**

In caso di **INFORTUNIO** o **MALATTIA** la polizza rimborsa le spese generali fisse realmente sostenute dal Assicurato, qualora gli eventi di cui sopra ne determinino la sospensione dell'attività lavorativa /professionale.

### **Cosa garantisce:**

le spese generali fisse, oppure in alternativa:

- il rimborso del salario di un sostituto;
- infortuni (facoltativo).

### **Spese Generali Fisse**

Per spese generali fisse (e non eliminabili) si intendono le spese documentate, abitualmente sostenute dal Contraente/Assicurato, per l'esercizio della sua professione; pertanto, a seguito del sinistro la polizza rimborserà le spese fisse risultanti dal bilancio dell'impresa:

- acqua, gas, telefoni, elettricità, riscaldamento, ecc.;
- salari dei dipendenti (al lordo delle imposte di legge);
- imposte e tasse professionali;
- interessi su finanziamenti;
- costi di locazione e spese dei locali adibiti allo svolgimento dell'attività professionale;
- perdita di valore dei materiali/beni di consumo deperibili;
- ammortamenti per le attrezzature;
- interessi sullo scoperto bancario;
- spese sindacali;
- contributi sociali e personali obbligatori.

### **IN ALTERNATIVA**

#### **Rimborso del salario di un sostituto**

che rimpiazza e che sostituisca l'Assicurato nello svolgimento delle sue abituali mansioni professionali.

### **QUANDO OPERANO LE GARANZIE DI POLIZZA**

Le garanzie previste dalla polizza operano al verificarsi dei seguenti eventi:

**INFORTUNIO** (evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili);

**MALATTIA** (ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio).

### **ENTRATA IN VIGORE DELLE GARANZIE**

Per gli **INFORTUNI**: la garanzia è prestata per tutti gli infortuni verificatisi a partire dalla data di effetto della polizza;

Per la **MALATTIA**: la garanzia assicurativa è prestata a condizione che il primo giorno di inabilità al lavoro sia successivo al 90° giorno dalla data di effetto della polizza ("periodo di carenza").